

## **MANOVRA FINANZIARIA IN GAZZETTA UFFICIALE**

*di R.P. La Tecnica della Scuola, 14.8.2011*

*E' il decreto legge 138 del 13 agosto ed è già in vigore. Il provvedimento è composto da 20 articoli; il primo riguarda pubblico impiego e personale della scuola. Il blocco delle tredicesime non riguarda la scuola. Festività civili spostate al lunedì, al venerdì o alla domenica.*

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto il decreto n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo".

Il provvedimento - [di cui avevamo già dato un'anticipazione](#) - si compone di 20 articoli; il primo ("Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica" è quello che riguarda più direttamente scuola e pubblico impiego).

Il comma 7 parla del "taglio" della tredicesima mensilità per le i dipendenti di amministrazioni che non raggiungono gli obiettivi di finanza pubblica previsti dal DEF, ma va subito precisato che la misura non riguarda la scuola e università.

In ogni caso la tredicesima non è cancellata ma differita ed erogata in tre rate annue posticipate.

Il comma 16 proroga fino al 2014 la norma contenuta nella legge 133/08 che prevedeva il "pensionamento coatto" per i dipendenti con 40 anni di contributi.

Il comma 21 modifica le regole relative ai pensionamenti del personale scolastico. Infatti chi matura i requisiti per la pensione a partire dal 1° gennaio 2012 potrà lasciare il lavoro non all'inizio dell'anno scolastico successivo, ma solamente l'anno dopo: in pratica si allunga di un anno la permanenza in servizio. Ma, attenzione, perché lo stesso comma precisa che "*resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011*".

Il comma 22 prevede che la liquidazione della buonuscita al momento della conclusione del rapporto di lavoro venga effettuata non entro 6 mesi, ma entro due anni.

Il comma 24 regola il calendario delle festività civili (25 aprile, 1° maggio e 2 giugno): la materia sarà regolata d'ora in avanti da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che potrà "spostare" le festività al venerdì precedente o al lunedì successivo oppure farle coincidere con la domenica.

Il comma 29 introduce infine maggiore flessibilità nei trasferimenti d'ufficio dovuti a situazioni di esubero.

In linea di principio la norma potrebbe riguardare anche il personale della scuola, soprattutto se, con le prossime assunzioni del piano triennale, diminuiranno i posti vacanti o disponibili. In pratica non potranno più esserci casi di docenti in esubero "assegnati" ad una scuola in aggiunta all'organico stesso. La mobilità potrà essere disposta anche a livello regionale secondo criteri definiti con la contrattazione nazionale (nelle more del rinnovo del CCNL i provvedimenti potranno essere disposti direttamente dall'Amministrazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali).